



**PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
ELETTORALI PER LA PRIMA ELEZIONE DEL COMITATO
DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE**

Procedure per lo svolgimento delle operazioni elettorali per la prima elezione del Comitato di Indirizzo della Fondazione in conformità a quanto disposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 28.09.2010 prot. n. 24/II/18689 ed ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.

Art. 1 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto gli iscritti in essere al 2010 e con almeno un anno di versamenti alla data del 31.12.2009:
 - a) contribuenti obbligatori;
 - b) contribuenti volontari;
 - c) contribuenti vitalizi, che votano per la categoria alla quale appartenevano all'atto dell'opzione per la contribuzione vitalizia.
2. Possono essere eletti i contribuenti di cui al comma precedente con almeno 5 (cinque) anni di contribuzione continuativa alla data del **31 dicembre 2009**.



Art. 2 - Formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti prima dell'attivazione delle procedure elettorali con conseguente pubblicazione sul sito della Fondazione.
2. Gli elenchi comprendono:
 - a) i contribuenti obbligatori indicati nell'ultimo elenco trasmesso alla Fondazione dalle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza divisi per Medici Chirurghi e Odontoiatri, Medici Veterinari e Farmacisti;
 - b) i contribuenti volontari in base ai dati comunicati nella domanda di iscrizione o in successive comunicazioni di variazione divisi per Medici Chirurghi e Odontoiatri, Medici Veterinari e Farmacisti.I contribuenti vitalizi sono inseriti negli elenchi di cui sopra in base ai dati comunicati dagli stessi alla Fondazione.
3. Tutti i contribuenti che, pur avendo diritto di voto, non risultino inclusi per qualsiasi motivo negli elenchi, possono trasmettere direttamente alla Fondazione, per il conseguente aggiornamento degli stessi elenchi, la documentazione attestante i requisiti richiesti per l'esercizio al diritto di voto, non oltre 30 giorni prima del termine entro il quale deve pervenire la scheda di voto.






Art. 3 - Attivazione delle procedure elettorali

1. Della attivazione delle procedure elettorali sarà data notizia tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet della Fondazione, mediante comunicazione agli Ordini Provinciali, alle Federazioni Nazionali e alle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione per il rinnovo del CCNL della dirigenza medica veterinaria e della dirigenza sanitaria del SSN per il biennio 2008/2009 (ARAN) e di quelle ammesse alla contrattazione per il rinnovo della Convenzione di Medicina Generale, di Pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale per il biennio 2008/2009 (SISAC), nonché con manifesti da inviare, per l'affissione nelle rispettive sedi, agli ordini provinciali e alle Pubbliche Amministrazioni tenute agli adempimenti relativi alla contribuzione obbligatoria alla Fondazione .

A tali adempimenti la Fondazione dovrà provvedere almeno centoventi giorni prima del termine entro il quale devono pervenire le schede di voto.

2. La comunicazione di cui sopra dovrà in ogni caso indicare:

- il termine per la presentazione delle liste dei candidati;
- il termine entro il quale sarà inviato il materiale di voto agli aventi diritto;
- il termine entro il quale il voto deve pervenire alla Fondazione.





Art. 4 - Commissione

1. Le operazioni di scrutinio sono eseguite da una Commissione nominata dalla Giunta Esecutiva e composta da un Presidente e da due componenti effettivi e due supplenti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la Commissione è presieduta dal componente più anziano.
3. La Commissione nomina un segretario verbalizzante tra i funzionari della Fondazione.
4. La Commissione è insediata dalla Giunta Esecutiva.
5. La Commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Alle operazioni di scrutinio può assistere un solo rappresentante designato per ciascuna delle liste dei candidati presentate.

Art. 5 - Formazione e presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati per il Comitato di Indirizzo sono formate all'interno dei seguenti raggruppamenti:
 - a) Medici Chirurghi e Odontoiatri agli stipendi di Pubbliche amministrazioni;
 - b) Medici Veterinari agli stipendi di pubbliche amministrazioni;
 - c) Farmacisti agli stipendi di pubbliche amministrazioni;



- d) Medici Chirurghi contribuenti volontari;
e) Odontoiatri, farmacisti e medici veterinari contribuenti volontari.
2. I candidati inseriti nelle liste devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 1.
Gli stessi dovranno all'atto dell'accettazione della candidatura, a pena di esclusione, indicare nome, cognome, luogo e data di nascita ed Ordine di appartenenza.
3. I candidati possono figurare in una sola lista.
4. A pena di nullità, ogni lista dei candidati deve essere corredata da un numero minimo di firme di elettori aventi diritto ed appartenenti al raggruppamento al quale la lista stessa si riferisce tra quelli indicati al comma 1. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
5. Il numero minimo delle firme necessarie per la presentazione di ogni singola lista è fissato in ragione della consistenza numerica, dei singoli raggruppamenti di cui al comma 1 come segue:
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • fino a 5000 iscritti | 50 firme |
| • da 5001 fino a 10000 iscritti | 100 firme |
| • da 10001 a 50000 iscritti | 250 firme |
| • oltre 50000 iscritti | 500 firme |
6. Le firme di presentazione di cui al precedente comma devono essere apposte e presentate nei modi e nei termini di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R. 28 dicembre





2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ogni lista presentata deve contenere un numero minimo e massimo di nominativi di candidati nei seguenti termini:

- Da 17 a 25 per l'elezione dei componenti dei medici chirurghi e odontoiatri, agli stipendi da pubbliche amministrazioni;
- Da 2 a 5 per l'elezione dei componenti dei medici veterinari, agli stipendi da pubbliche amministrazioni;
- Da 2 a 5 per l'elezione dei componenti dei farmacisti, agli stipendi da pubbliche amministrazioni;
- Da 2 a 5 per l'elezione dei componenti dei medici chirurghi contribuenti volontari;
- Da 1 a 3 per l'elezione dei componenti degli odontoiatri, farmacisti e medici veterinari contribuenti volontari.

8. Le liste elettorali devono pervenire alla Giunta Esecutiva, per le necessarie verifiche, la successiva pubblicazione e la trasmissione alla Commissione elettorale, settanta giorni prima del termine entro il quale devono pervenire le schede di voto.

9. La Giunta Esecutiva attribuisce a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, un numero progressivo, che la contraddistingue fino alla conclusione delle operazioni elettorali.





Art. 6 - Modalità di voto

1. Il voto avviene esclusivamente mediante corrispondenza ed utilizzando la scheda elettorale appositamente predisposta inviata agli elettori unitamente ad altro materiale.
2. Il materiale di voto è costituito da:
 - a) la scheda di voto ed una nota illustrativa circa le operazioni elettorali;
 - b) una busta piccola senza indirizzo destinata a contenere la scheda di voto;
 - c) una busta grande con indirizzo prestampato, da inviare alla Fondazione, con tassa di spedizione a carico dell'ONAOISI, in cui inserire la busta piccola.Le liste dei candidati verranno rese note, ai soggetti interessati, con le stesse modalità previste all'art. 3 comma 1.
3. Il materiale di voto, in analogia a quanto previsto dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è inviato tramite posta prioritaria almeno trenta giorni prima del termine entro il quale devono pervenire le schede di voto agli iscritti negli elenchi di cui al precedente art. 2 all'indirizzo comunicato dall'iscritto o, comunque, risultante alla Fondazione.
4. Ciascun elettore vota per il raggruppamento di appartenenza tra quelli di cui al precedente art. 5, comma 1.
5. L'elettore esprime validamente il proprio voto indicando sulla scheda la lista





da lui prescelta.

6. A pena di nullità, le schede di voto devono pervenire alla Fondazione **entro e non oltre le ore 13,00 del 23.03.2011** esclusivamente a mezzo posta, o corriere. La scheda di voto va inserita nella busta piccola chiusa con i lembi incollati e priva di qualunque segno di riconoscimento. La busta piccola andrà inserita nella busta grande con indirizzo prestampato da far pervenire alla Fondazione.
7. La Commissione dichiara, inoltre, la nullità del voto nei seguenti casi:
 - a) utilizzo di schede o di materiale difformi da quelli inviati all'elettore dalla Fondazione, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo;
 - b) presenza, sulla scheda o sulla busta piccola che la contiene, di segni di riconoscimento o, comunque, di elementi dai quali sia possibile risalire all'identità dell'elettore;
 - c) qualsiasi altra difformità rispetto alle modalità previste dai presenti criteri ovvero dalla nota illustrativa.
8. Qualora il materiale inviato all'elettore vada totalmente o parzialmente smarrito, accidentalmente distrutto, ovvero risulti inutilizzabile, lo stesso può fare richiesta di un duplicato alla Commissione. In ogni caso, tale evenienza non determina la sospensione dei termini prescritti per il compimento delle procedure elettorali. La richiesta di duplicato deve essere corredata da una



dichiarazione redatta ai sensi del precedente art. 5, comma 6, attestante i motivi della istanza. La richiesta deve pervenire alla Commissione esclusivamente via fax o Posta Elettronica non oltre il ventesimo giorno antecedente il termine entro cui il voto deve pervenire alla Fondazione.

9. Le schede di voto sono custodite dalla Fondazione in plichi sigillati a cura della Commissione elettorale, sino all'insediamento definitivo dei nuovi Organi.

Art. 7 - Attribuzione dei voti ed assegnazione dei seggi agli eletti

1. L'attribuzione dei voti alle liste e l'assegnazione dei seggi avviene come segue:

- a) Per il raggruppamento di cui al precedente art. 5 , comma 1, lett. a), con sistema proporzionale puro con soglia di sbarramento pari al 5% dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene in base ai quozienti elettorali interi ed ai più alti resti, fino ad esaurimento degli stessi, secondo l'ordine interno dal primo a seguire, ai candidati inclusi nelle liste che hanno riportato il maggior numero di voti validi.
- b) Per i raggruppamenti di cui al comma 1, lett.) b, c), d) ed e) del precedente art. 5, in considerazione del minor numero di seggi, qualora una lista ottenga almeno la metà più uno dei voti validi, vengono ad essa assegnati tutti i seggi. Qualora nessuna lista ottenga almeno la metà
- c) più uno dei voti validi, l'assegnazione dei seggi viene fatta con il sistema proporzionale di cui alla lett. a) del presente comma.





2. Lo scrutinio deve concludersi entro il termine di (30) trenta giorni dalla data di avvio delle operazioni di spoglio. La Commissione, esaurito lo scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti .
3. L'elenco dei proclamati eletti con i seggi assegnati è trasmesso alla Giunta Esecutiva che provvede alla sua pubblicazione nel sito internet della Fondazione ed ai conseguenti adempimenti per l'insediamento del Comitato di Indirizzo.
4. Il Comitato di Indirizzo è convocato, in prima seduta, dal componente più anziano di età.





ULTERIORI MISURE PER L'INSEDIAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1) Il Comitato di Indirizzo è, inoltre, composto da n. 6 (sei) designati rispettivamente:

N. 4 (quattro) in rappresentanza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di cui:

- n. 3 (tre) sono designati dalla Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici chirurghi, di cui n. 1 (uno) tra gli iscritti all'Ordine provinciale di Perugia e n. 1 (uno) tra i contribuenti obbligatori;

- n. 1 (uno) è designato dalla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri;

N. 1 (uno) designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari;

N. 1 (uno) designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti.



2. Sarà cura della Giunta Esecutiva comunicare ai soggetti che devono designare i propri componenti il termine entro il quale dovranno provvedere a tale adempimento.

3. Il Comitato di Indirizzo, una volta perfezionato, è convocato, in prima seduta, dal Componente più anziano di età.

